

Paese: REGNO UNITO



Accessibilità Mercato
REQUISITI GENERALI

Novembre 2020

EXPORT 
PLANNING
www.exportplanning.com

Indice

Info Report	3	Dichiarazione di valore tassabile /	
Introduzione	3	D.V.1	11
Data aggiornamento	3	Fattura commerciale	12
Fonti	3	Lista dei colli	12
Focus Brexit: la fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito	4	Lettera di vettura aerea	12
Introduzione	4	Polizza di carico	13
Cambiamenti che avverranno in qualsiasi scenario	5	Lettera di vettura ferroviaria	13
Scambi di merci	5	Lettera di vettura	14
Formalità, verifiche e controlli doganali	5	Registrazione e identificazione dell'operatore economico	14
Normativa doganale e fiscale per l'importazione e l'esportazione di merci (tariffe, IVA, accise)	6	Codici doganali	15
Certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti in materia di stabilimento, etichettatura e marcatura	6	Informativa generale COVID-19	15
Requisiti generali	8		
Registrazione e identificazione dell'operatore economico	8		
Procedure e Regolamentazioni Doganali	8		
Applicazione dei marchi CE e UK Conformity Assessed (UKCA)	9		
Modello operativo di frontiera	9		
Documenti Export	10		
Dichiarazione riepilogativa di ingresso	10		
Documento amministrativo unico / Dichiarazione doganale / modulo C88	10		

Info Report

Introduzione

Il seguente documento contiene una descrizione dei requisiti generali di carattere amministrativo e organizzativo di accessibilità del mercato britannico. Gli adempimenti indicati riguardano non solamente quelli in capo all'esportatore, ma vengono descritte anche tutte quelle particolari condizioni che è opportuno che l'esportatore conosca affinché l'analisi dell'accessibilità del mercato sia il più completa possibile.

Data aggiornamento

Il presente report è stato redatto in data **16 Novembre 2020**, pertanto tutte le normative citate si ritengono aggiornate a tale data.

Fonti

Al fine della redazione del presente documento sono state consultate le seguenti fonti:

Market Access Database :

<https://bit.ly/38O8yoU>;

Access 2 Market :

<https://bit.ly/36FshnV>;

Guida ICE Regno Unito :

<https://bit.ly/32RdxRL>;

Info Mercati Esteri :

<https://bit.ly/38Ozk03>;

Gov.UK :

<https://bit.ly/3ntZLwl>.

Focus Brexit: la fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito

Introduzione

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha lasciato l'Unione europea ("UE") e la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "Unione", il 1 febbraio 2020.

In quanto paese terzo il Regno Unito non partecipa più al processo decisionale dell'Unione. Non è rappresentato nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

Tuttavia, conformemente all'accordo di recesso, il diritto dell'Unione continua a essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito per un "periodo di transizione" che durerà fino al 31 dicembre 2020.

Durante il periodo di transizione il Regno Unito continua a partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'UE e a beneficiare delle politiche e dei programmi dell'Unione e deve continuare a rispettare gli obblighi degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte. Questo periodo di transizione offre pertanto un periodo di continuità che l'Unione usa per:

1. provvedere all'introduzione di tutte le misure e le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'accordo di recesso dal 1° gennaio 2021;

2. negoziare un accordo su un nuovo partenariato con il Regno Unito;
3. assicurare che si arrivi pronti alla fine del periodo di transizione il 1° gennaio 2021, quando il Regno Unito non parteciperà più né al mercato unico e all'unione doganale dell'UE né alle politiche e ai programmi dell'Unione, né beneficerà degli accordi internazionali dell'Unione. Questa scelta è stata confermata dal governo del Regno Unito nell'approccio ai negoziati sulle future relazioni con l'Unione europea pubblicato il 27 febbraio 2020, e nelle dichiarazioni successive.

Per quanto riguarda i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito, la situazione straordinaria risultante dalla pandemia di coronavirus ha comportato che, ad eccezione del primo ciclo di negoziati, i successivi tre si siano dovuti tenere in videoconferenza. Per lo stesso motivo, il lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo ciclo è stato più lungo di quanto inizialmente previsto. Finora i negoziati hanno mostrato scarsi progressi. Le discussioni sono intensificate durante l'estate, con cicli di negoziati e/o sessioni specializzate programmati ogni settimana a partire dal 29 giugno 2020.

Inevitabilmente il fatto che, finito il periodo di transizione, il Regno Unito non parteciperà più alle politiche dell'Unione creerà ostacoli, oggi inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri. Ciò avverrà in entrambe le direzioni, ossia dal Regno Unito all'Unione e dall'Unione al Regno Unito. Le amministrazioni pubbliche, le imprese, i cittadini e i portatori di interessi di entrambe le parti dovranno fare i conti con tutti questi aspetti e devono quindi prepararsi.

Le scelte operate dal governo del Regno Unito sulle future relazioni e sulla mancata proroga del periodo di transizione porteranno queste inevitabili perturba-

zioni a verificarsi dal 1° gennaio 2021, con il rischio di aggravare la pressione che le imprese subiscono già a causa della pandemia di Covid-19.

È essenziale che tutti i portatori di interessi ne siano consapevoli e che si adoperino per essere pronti ad affrontare questi cambiamenti profondi e di vasta portata che si verificheranno in qualsiasi scenario, indipendentemente dall'esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito.

Cambiamenti che avverranno in qualsiasi scenario

La presente sezione fornisce una panoramica dei principali settori in cui i cambiamenti avverranno in ogni caso alla fine del periodo di transizione, che vi sia o no un accordo su un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito. I cambiamenti qui descritti risulteranno automaticamente dal fatto che il 1° gennaio 2021 il periodo di transizione che consente la partecipazione temporanea del Regno Unito al mercato unico e all'unione doganale dell'UE terminerà, mettendo così fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi.

Scambi di merci

I cambiamenti descritti nelle seguenti sottosezioni non si applicano agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in cui dalla fine del periodo di transizione, oltre all'eventuale accordo su un futuro partenariato, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso. Conformemente a detto protocollo, anche all'Irlanda del Nord e nell'Irlanda del Nord continueranno ad applicarsi le norme dell'Unione relative alle merci (comprese le norme fiscali, ossia le norme in materia di imposte indirette, e le norme non fiscali) e il codice doganale dell'Unione.

Formalità, verifiche e controlli doganali

Durante il periodo di transizione il Regno Unito fa parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE. Pertanto attualmente non vigono formalità doganali per le merci che circolano tra il Regno Unito e l'Unione.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte dell'unione doganale dell'UE. Pertanto le formalità doganali prescritte dal diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette al Regno Unito. Ciò avverrà anche se sarà istituita con il Regno Unito un'ambiziosa zona di libero scambio che preveda tariffe pari a zero e contingenti pari a zero sulle merci e la cooperazione doganale e normativa.

Per quanto riguarda l'UE, le autorità doganali effettueranno controlli sulla base del codice doganale dell'Unione, conformemente al sistema comune basato sul rischio applicato a ogni altra frontiera esterna dell'Unione relativamente alla circolazione delle merci nelle relazioni con i paesi terzi. È probabile che questi controlli comportino maggiori oneri amministrativi per le imprese e tempi di consegna più lunghi nelle catene logistiche di approvvigionamento.

Dal 1° gennaio 2021 le imprese dell'UE che desiderano importare dal Regno Unito o esportare nel Regno Unito dovranno disporre di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per poter espletare le formalità doganali. I numeri EORI emessi dal Regno Unito non saranno più validi nell'Unione. Le imprese con sede nel Regno Unito che desiderano importare nell'Unione dovranno ottenere un numero EORI dell'UE o, se del caso, nominare un rappresentante doganale nell'Unione. Dal 1° gennaio 2021 cesseranno di essere validi nell'Unione lo status di operatore economico autorizzato accordato dal Regno Unito e le altre autorizzazioni rilasciate dallo stesso. Se desiderano ottenere au-

torizzazioni dell'UE, gli operatori economici devono richiederle in uno Stato membro dell'UE.

Si segnala, infine, che, in base ai futuri accordi, potrebbe essere prevista una zona di libero scambio con **origine preferenziale**.

Normativa doganale e fiscale per l'importazione e l'esportazione di merci (tariffe, IVA, accise)

Durante il periodo di transizione il Regno Unito fa parte dell'unione doganale dell'UE e del territorio dell'UE per quanto riguarda IVA e accise.

Pertanto non sono applicate tariffe né contingenti sulle merci oggetto di scambio tra l'Unione europea e il Regno Unito e non è necessario dimostrare l'origine delle merci scambiate.

Il regime applicato per le imposte (IVA, accise) è quello applicato agli scambi intraunionali, il che significa che non vi è necessità di specifici controlli alla frontiera tra il Regno Unito e l'Unione.

Dal 1° gennaio 2021 sarà necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio perché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito che preveda tariffe e contingenti pari a zero. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto del Regno Unito (in termini di operazioni materiali e di trasformazione) diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, "non originario" ai fini della determinazione dell'origine preferenziale delle merci che lo incorporano. In pratica questo comporta la necessità per gli esportatori dell'UE di rivedere le catene di approvvigionamento: per poter continuare a beneficiare dei regimi preferenziali dell'Unione con i partner preferenziali attuali dell'Unione, potrebbe risultare necessario trasferire la

produzione o cambiare fornitori per determinati fattori di produzione. Gli importatori dell'Unione che chiedono un trattamento preferenziale nell'UE dovranno anche accertare che, dopo la fine del periodo di transizione, l'esportatore del paese terzo sia in grado di dimostrare che le merci sono conformi ai requisiti sull'origine preferenziale. Si noti che, al fine di mantenere il carattere originario preferenziale, le merci che transitano o fanno scalo nel territorio del Regno Unito dovranno rispettare le disposizioni relative al trasporto diretto e alla non modificazione contenute negli accordi preferenziali dell'UE.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà esigibile al momento dell'importazione dal Regno Unito di merci introdotte nel territorio IVA dell'Unione europea, all'aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'Unione. Saranno esentate dall'IVA le merci esportate dall'Unione al Regno Unito qualora siano spedite o trasportate nel Regno Unito, come accadrebbe per qualsiasi altra destinazione al di fuori dell'Unione europea. In tali situazioni il fornitore delle merci esportate deve essere in grado di dimostrare che le merci hanno lasciato l'Unione. Così come per tutte le importazioni da paesi terzi nell'Unione, le accise sui prodotti che vi sono soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) saranno esigibili al momento dell'importazione nell'Unione e devono essere pagate quando le merci sono immesse sul mercato. In futuro le importazioni dal Regno Unito potrebbero essere soggette anche a misure antidumping, compensative o di salvaguardia nel quadro della politica di difesa commerciale dell'Unione europea.

Certificati e autorizzazioni di prodotti, requisiti in materia di stabilimento, etichettatura e marcatura

Durante il periodo di transizione il Regno Unito partecipa al mercato unico, compreso per le merci, che

possono essere scambiate liberamente tra l'Unione europea e il Regno Unito, senza essere sottoposte a controlli, grazie all'esistenza di un unico quadro normativo dell'Unione per l'immissione sul mercato delle merci, che comprende norme tecniche armonizzate, norme in materia di sicurezza e ambiente e il reciproco riconoscimento. Le istituzioni e gli organi dell'UE, come le agenzie dell'UE, vigilano sul buon funzionamento di questo quadro.

Dal 1° gennaio 2021 l'Unione e il Regno Unito costituiranno due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico.

Ciò significa che tutti i prodotti esportati dall'Unione verso il Regno Unito dovranno essere conformi alle disposizioni e alle norme del Regno Unito e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni. Analogamente, tutti i prodotti importati dal Regno Unito nell'Unione dovranno rispettare le disposizioni e le norme dell'Unione e saranno soggetti a tutte le verifiche e tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico. Le imprese dell'UE che attualmente distribuiscono prodotti provenienti dal Regno Unito diventeranno esportatori o importatori per i prodotti che immettono sul mercato dell'Unione. Questo significa che dovranno ottemperare agli obblighi dell'esportatore o importatore imposti dalle norme applicabili dell'Unione.

In merito all'autorizzazione e alla certificazione dei prodotti, per quanto riguarda l'Unione:

- i certificati e le autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organismi con sede nel Regno Unito non saranno più validi per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Qualora la normativa dell'Unione richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, ad esempio per alcuni

dispositivi medici, macchine, dispositivi di protezione individuale o prodotti da costruzione, non sarà più consentita l'immissione sul mercato di prodotti certificati dagli organismi con sede nel Regno Unito;

- qualora la normativa dell'Unione richieda la registrazione dei prodotti nelle banche dati, è possibile che tale registrazione debba essere effettuata dall'importatore nell'Unione o da un rappresentante autorizzato del fabbricante del Regno Unito;
- qualora la normativa dell'Unione imponga a determinati operatori economici o altre persone fisiche o giuridiche (ad esempio, rappresentanti autorizzati di fabbricanti di paesi terzi o "responsabili" della conformità normativa) di essere stabiliti nell'Unione, lo stabilimento nel Regno Unito non sarà più riconosciuto nell'Unione. Questo significa che sarà necessario che il rappresentante autorizzato/responsabile si trasferisca dal Regno Unito all'Unione; in alternativa dovrà essere nominato un nuovo rappresentante autorizzato/responsabile stabilito nell'Unione europea;
- non saranno più conformi ai requisiti dell'Unione in materia di etichettatura la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse nel mercato dell'Unione riconducibili a organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.

Infine, le norme dell'Unione che vietano o limitano talune importazioni/esportazioni di merci per motivi di ordine pubblico, quali la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, si applicheranno agli scambi con il Regno Unito così come con qualsiasi paese terzo.

Requisiti generali

Registrazione e identificazione dell'operatore economico

Documento necessario per lo sdoganamento che conferma che i partecipanti al commercio internazionale sono stati registrati presso le autorità doganali nazionali e hanno conseguentemente ricevuto un numero EORI (Economic Operator Registration and Identification). Il numero EORI è l'identificativo chiave per l'operatore nei documenti doganali pertinenti.

La registrazione deve essere richiesta dal partecipante presso HM Revenue and Customs (HMRC), Government Building, Ty Glas Road, UK-Cardiff Llanishen CF14 5FP, numeri di telefono: +44 29 20325502, 20386000, numeri di fax: +44 29 20326546, 20386222. La sede dell'HMRC può essere raggiunta come segue: HM Revenue and Customs, 100 Parliament Street, UK-London SW1A 2BQ, helpline nazionale: +44 300 3227067. Il modulo di domanda online è disponibile in inglese e gallese.

Di solito da presentare come procedura di domanda elettronica tramite il seguente sito web esplicativo quando si preme il pulsante "Start now": <https://www.gov.uk/eori>. Non ci sono costi e il tempo di elaborazione varia solitamente da cinque minuti a cinque giorni lavorativi. Tuttavia, una volta ottenuto un codice EORI, potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che possa essere utilizzato per effettuare dichiarazioni nel sistema CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight).

NB: il numero EORI valido per il Regno Unito (UK) deve iniziare con "GB" (ovvero il codice ISO per il

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord). Le aziende che non hanno ancora ricevuto un numero EORI (ovvero in particolare quelle che non sono registrate ai fini IVA) devono registrarsi per un numero EORI fino al 31 dicembre 2020 fornendo le seguenti informazioni:

- indirizzo nel Regno Unito;
- indirizzo e-mail;
- data / e di nascita del proprietario (e di tutti i partner, se applicabile);
- numero di registrazione della società;
- data di costituzione della società;
- numero / i di assicurazione nazionale.

Le aziende già con sede nel Regno Unito necessitano dell'ID utente e della password di Government Gateway per presentare domanda online.

Per ciascuna persona giuridica (ad es. Una filiale aziendale diversa) che deve essere registrata nel registro delle imprese locale per legge, deve essere richiesto un numero EORI separato. La società madre o holding è responsabile della conduzione della domanda per conto delle sue filiali.

Procedure e Regolamentazioni Doganali

Fino alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito rimane un membro del mercato interno dell'UE e dell'unione doganale, vale a dire che le misure applicabili nell'UE continueranno ad essere applicate nel Regno Unito.

Le merci importate nel territorio doganale del Regno Unito devono essere debitamente dichiarate alle autorità del primo ufficio doganale di entrata in anticipo al fine di eseguire l'analisi dei rischi di sicurezza

per dette merci.

Successivamente, tali merci devono essere presentate in dogana e, entro 90 giorni, vincolate a una procedura doganale. Fino a tale collocamento (o riesportazione), le merci vengono temporaneamente immagazzinate sotto controllo doganale. Le procedure doganali, alle quali possono essere vincolate le merci, comprendono:

- immissione in libera pratica;
- esportazione;
- procedure speciali, definite:
 - transito:
 - * transito esterno;
 - * transito interno;
 - deposito:
 - * deposito doganale;
 - * zone franche;
 - uso specifico;
 - ammissione temporanea;
 - uso finale;
 - perfezionamento:
 - * perfezionamento attivo;
 - * perfezionamento passivo.

Per le importazioni commerciali di merci nel Regno Unito, i seguenti documenti devono essere generalmente presentati alle autorità presso l'ufficio doganale di entrata:

- Dichiarazione riepilogativa di ingresso
- Documento amministrativo unico (DAU)
- Dichiarazione di valore tassabile
- informazioni sui beni e sul loro valore, quali:
 - Fattura commerciale

- documenti di trasporto
- Lista dei colli, se applicabile
- Certificato di origine preferenziale e/o non preferenziale, se applicabile.

Per presentare le dichiarazioni di importazione e altri documenti, qualsiasi partecipante al commercio estero deve ottenere in anticipo un numero unico di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI).

Applicazione dei marchi CE e UK Conformity Assessed (UKCA)

Fino al 1 Gennaio 2022, i marchi CE saranno accettati per la maggior parte delle merci soggette a requisiti di conformità che entrano nel Regno Unito, a condizione che tali requisiti siano identici. Tuttavia, le modifiche al quadro giuridico esistente della marcatura CE, che entreranno in vigore il 1 Gennaio 2021, non saranno più recepite nella legislazione britannica. Le merci che rientrano in tale legislazione modificata sono quindi soggette alla marcatura UKCA. Sono state stabilite scadenze diverse per la conformità UKCA per i prodotti destinati al mercato dell'Irlanda del Nord e per i dispositivi medici.

Modello operativo di frontiera

Per il periodo successivo alla fase di transizione, ovvero dal 1 Gennaio al 1 Luglio 2021, durante il quale si prevede di introdurre gradualmente i controlli doganali, è stato sviluppato il cosiddetto modello operativo di frontiera. Detto modello interessa principalmente i seguenti documenti di questo rapporto

di importazione, che sono stati modificati al riguardo e che possono essere visionati per i particolari:

- Dichiarazione di valore tassabile
- Dichiarazione riepilogativa di ingresso
- Documento amministrativo unico.

Documenti Export

Dichiarazione riepilogativa di ingresso

Documento che fornisce ad HM Revenue and Customs (HMRC) le informazioni necessarie per la valutazione del rischio delle merci importate nel quadro del sistema di controllo delle importazioni (Import Control System, ICS). È anche noto come dichiarazione di sicurezza e protezione.

In alcuni casi (ad esempio: se le merci sono dichiarate integralmente alle autorità doganali entro i termini previsti per la dichiarazione sommaria di entrata), quest'ultima può essere sostituita dal DAU (Single Administrative Document, SAD in inglese).

Necessario per la sorveglianza doganale e la gestione dei rischi.

Da inviare elettronicamente in lingua inglese. Il modulo online è noto anche come C1600A. Se un portale web non è disponibile, gli operatori economici possono presentare la loro dichiarazione tramite il front-end del commerciante (TFE). Non esiste una versione cartacea della dichiarazione di riepilogo di ingresso disponibile nel Regno Unito (UK).

La dichiarazione deve essere presentata dal vettore o dal suo rappresentante a HM Revenue and Customs (HMRC), 100 Parliament Street, UK-London SW1A 2BQ, helpline nazionale: + 44 300 3227067. In caso di domande generali riguardanti questioni relative all'importazione, è possibile contattare il seguente team: HM Revenue and Customs (HMRC), CITEX Written Inquiry Team, Local Compliance S0000, UK-Newcastle NE98 1ZZ, numero di telefono: +44 300

2003700.

I termini per la presentazione della dichiarazione variano a seconda del mezzo di trasporto:

- per le merci marittime containerizzate, il limite di tempo è generalmente di almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
- per le merci marittime alla rinfusa, la dichiarazione deve essere presentata almeno 4 ore prima dell'arrivo al primo porto del Regno Unito;
- per i viaggi marittimi per mare di durata inferiore a 24 ore, la merce deve essere dichiarata almeno 2 ore prima dell'arrivo;
- il carico sui voli a corto raggio (ovvero i voli di durata inferiore a 4 ore) deve essere dichiarato al momento del decollo effettivo dell'aeromobile;
- per i voli a lungo raggio, il limite di tempo è di almeno 4 ore prima dell'arrivo al primo aeroporto del Regno Unito;
- per le merci trasportate per ferrovia e per vie navigabili interne, la dichiarazione deve essere presentata almeno 2 ore prima dell'arrivo;
- per le merci trasportate per strada, il rispettivo limite di tempo è di un'ora.

NB: in accordo con il cosiddetto modello operativo di frontiera, l'obbligo di presentare una Dichiarazione riepilogativa di Ingresso non si applica per un periodo di sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, cioè dopo il 31 dicembre 2020. Pertanto, il documento diventerà obbligatorio l'1 Luglio 2021.

Documento amministrativo unico / Dichiarazione doganale / modulo C88

Modulo ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Il documento amministrativo unico (DAU) può anche

essere denominato dichiarazione doganale (d'importazione) o modulo C88.

Contiene inoltre tutte le informazioni necessarie per la valutazione del valore tassabile di una spedizione. Questa informazione è richiesta solo in caso di importazioni commerciali soggette a dazio il cui valore supera 6.500 GBP, a condizione che le operazioni di importazione non costituiscano spedizioni frazionate o multiple dallo stesso mittente allo stesso destinatario. Nel caso in cui non vengano utilizzate tecniche di elaborazione elettronica dei dati, è necessario utilizzare un modulo separato per la Dichiarazione di valore imponibile per fornire i dettagli relativi al valore in dogana.

Il DAU è costituito da un set di 8 copie, deve essere presentato dall'importatore o dal suo mandatario alle autorità dell'ufficio doganale di entrata in lingua inglese, presentato elettronicamente tramite il software di terze parti Customs Declaration Service (CDS), che sta attualmente sostituendo il programma utilizzato in precedenza denominato Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF). Valido solo per una singola importazione. La sede di HM Revenue and Customs (HMRC) può essere raggiunta come segue: HM Revenue and Customs (HMRC), 100 Parliament Street, UK-London SW1A 2BQ, helpline nazionale: +44 300 3227067. In caso di domande generali riguardanti l'importazione questioni correlate, è possibile contattare: HM Revenue and Customs (HMRC), CITEX Written Enquiry Team, Local Compliance S0000, UK-Newcastle NE98 1ZZ, numero di telefono: +44 300 2003700.

NB: per la maggior parte delle merci, le dichiarazioni doganali complete possono essere presentate retroattivamente entro un periodo massimo di sei mesi dalla fine del periodo di transizione, ovvero dopo il 31 dicembre 2020. Se sono dovuti dazi doganali, il pagamento può essere differito e diventerà esigibi-

le al momento della presentazione della dichiarazione doganale completa. Tuttavia, il differimento della presentazione delle dichiarazioni doganali e del pagamento dei dazi non si applica alle merci che richiedono approvazione o controllo o soggette ad accisa. In questo caso, al momento dell'importazione saranno richieste dichiarazioni doganali complete, ovvero le norme sull'importazione di tali merci da paesi terzi si applicano a partire dal 1 gennaio 2021.

Dichiarazione di valore tassabile / D.V.1

Documento contenente tutte le informazioni per la valutazione del valore tassabile/imponibile di una spedizione. Il modulo relativo a una dichiarazione di valore tassabile è anche denominato D.V.1.

Necessario solo per lo sdoganamento di importazioni commerciali soggette a dazio il cui valore supera 6.500 GBP, a condizione che le operazioni di importazione non costituiscano spedizioni frazionate o multiple dallo stesso mittente allo stesso destinatario. Se il documento amministrativo unico (DAU), ovvero la dichiarazione doganale di importazione, è presentato elettronicamente, le indicazioni relative al valore tassabile in dogana saranno normalmente fornite nel sistema elettronico, pertanto non è richiesto un modulo di dichiarazione di valore imponibile separato. Una dichiarazione di valore imponibile non è richiesta per le merci importate secondo una procedura semplificata.

Deve essere presentato dall'importatore o dal suo mandatario alle autorità dell'ufficio doganale di entrata.

Contatti e indicazioni: Il team interessato alle dichiarazioni di valore può essere contattato come segue: HM Revenue and Customs (HMRC), Customs and International, 10 South East, Alexander House, 21 Victoria Avenue, K-Southend-on-Sea, Essex SS99 1AA.

La sede dell'autorità può essere raggiunta come segue: HM Revenue and Customs (HMRC), 100 Par-

liament Street, UK-London SW1A 2BQ, numero di assistenza nazionale: +44 300 3227067.

In caso di domande generali riguardanti questioni relative all'importazione, è possibile contattare: HM Revenue and Customs (HMRC), CITEX Written Inquiry Team, Local Compliance S0000, UK-Newcastle NE98 1ZZ, numero di telefono: +44300 2003700.

NB: secondo il cosiddetto modello operativo di frontiera, l'obbligo di presentare una Dichiarazione di valore imponibile può essere differito fino al 1 Luglio 2021, a seconda del tipo di merce da importare.

Fattura commerciale

Documento richiesto per lo sdoganamento contenente i dettagli della transazione.

La fattura può essere redatta in qualsiasi lingua. Tuttavia, potrebbe essere necessario accompagnare una traduzione in inglese.

Nessun modulo specifico richiesto.

Da presentare alle autorità doganali almeno in una copia.

Contenuto minimo consueto:

- nome e indirizzo del venditore, destinatario e acquirente (se diverso dal destinatario);
- luogo e data di rilascio;
- numero di fattura;
- paese d'origine;
- informazioni sul trasporto;
- termini di consegna e pagamento;
- marchi, numeri e tipo di colli;
- descrizione esatta delle merci;
- quantità di merci;
- prezzi unitari e importi.

Lista dei colli

Documento contenente i dettagli della spedizione e che serve come base per il trattamento doganale delle merci.

Se la fattura commerciale contiene tutte le specifiche normalmente incluse in una lista dei colli, di solito non è richiesta una Lista separata. Tuttavia, se un singolo articolo è presentato in due o più colli, le autorità doganali possono richiedere la presentazione di una Lista dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun pacco.

Nessun modulo specifico richiesto.

Il documento deve essere preparato dall'esportatore e presentato in originale in qualsiasi lingua secondo la prassi commerciale standard, compresi i dettagli del contenuto dei colli, la descrizione delle merci, i marchi e i numeri. Tuttavia, potrebbe essere richiesta una traduzione in inglese.

Lettera di vettura aerea

Documento necessario per lo sdoganamento delle merci contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci per via aerea e comprovante il contratto di trasporto tra il mittente e la compagnia del vettore.

Deve essere preparato dal vettore o dal suo agente in lingua inglese. Nessun modulo specifico richiesto, a condizione che il documento corrisponda alle convenzioni applicabili sia nella forma che nel contenuto.

La Lettera di Vettura è costituita da una serie di moduli tre dei quali sono originali e il resto sono copie:

1. il primo originale, di colore verde, è custodito dal vettore;
2. il secondo, rosso, è destinato al destinatario;

3. il terzo, blu, è destinato allo spedizioniere;
4. il quarto modulo (copia), in giallo, è una ricevuta di consegna;
5. le copie extra, solitamente bianche, possono essere richieste negli aeroporti di partenza e di destinazione.

Una lettera di vettura aerea può essere utilizzata per il trasbordo multiplo di merci.

Notare che:

- se due o più modi di movimentazione delle merci sono combinati in un'unica operazione di trasporto, un documento di trasporto multimodale o combinato può sostituire la lettera di vettura aerea;
- se le merci pericolose vengono spedite per via aerea, il mittente deve consegnare una Dichiarazione per le merci pericolose spedite tramite trasporto aereo al vettore o al suo agente prima della spedizione delle merci.

Polizza di carico

Documento necessario per lo sdoganamento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci via mare. Serve come prova del ricevimento della merce da parte del vettore. Inoltre, funge da contratto di trasporto che obbliga il vettore a consegnare la merce al destinatario. La polizza di carico è un documento di proprietà della merce, quindi il suo portatore è il proprietario della merce. Se le merci vengono spedite via mare senza un documento di proprietà sulle merci, viene utilizzata una Lettera di vettura marittima.

Deve essere preparato dal corriere o dal suo agente in lingua inglese.

Nessun modulo specifico richiesto, a condizione che il documento corrisponda alle convenzioni applicabili

sia nella forma che nel contenuto.

Di solito vengono emesse tre serie complete della polizza di carico, ciascuna contenente un originale e diverse copie.

Notare che:

- se due o più modi di movimento delle merci sono combinati in un'unica operazione di trasporto, un documento di trasporto multimodale o combinato può sostituire la polizza di carico oceanica o marittima;
- se le merci pericolose vengono spedite via mare, il mittente deve consegnare una Dichiarazione per le merci pericolose spedite tramite trasporto marittimo al vettore o al suo agente prima della spedizione delle merci.

Lettera di vettura ferroviaria

Documento necessario per lo sdoganamento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci su rotaia.

Deve essere preparato dal vettore o dal suo agente, generalmente rilasciato in bilingue.

Il documento deve corrispondere alle Regole uniformi relative al Contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia (CIM) della Convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF).

Da presentare in cinque copie:

1. la lettera di vettura originale deve accompagnare la merce e viene consegnata al destinatario;
2. una seconda copia serve come lettera di vettura per il corriere;
3. una terza copia è costituita da una nota di arrivo per le autorità doganali o per il vettore nel punto di destinazione;

4. una quarta copia viene utilizzata come duplicato e viene conservata dallo speditore in quanto gli consente di avere la merce a sua disposizione durante il trasporto;
5. una quinta copia è una nota di spedizione che deve essere conservata dal vettore alla partenza.

Notare che:

- se due o più modi di circolazione delle merci sono combinati in un'unica operazione di trasporto, un documento di trasporto multimodale o combinato può sostituire la lettera di vettura ferroviaria;
- se le merci pericolose vengono spedite per ferrovia, il mittente deve consegnare una Dichiarazione per le merci pericolose spedite tramite ferrovia al vettore o al suo agente prima della spedizione delle merci.

Lettera di vettura

Documento necessario per lo sdoganamento contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci su strada.

Deve essere preparato dal vettore o dal suo agente, generalmente rilasciato in bilingue.

Non è richiesto alcun modulo specifico, a condizione che il documento corrisponda alle convenzioni applicabili sia nella forma che nel contenuto.

La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) si applica a ogni contratto di trasporto su strada, con veicoli, di merci soggette a pagamento, se il luogo di presa in consegna della merce e il luogo di consegna designato sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno è membro della convenzione CMR.

Da presentare in quadruplica copia e firmata dallo speditore e dal vettore:

1. l'originale è destinato all'ordinante;
2. la seconda copia rimane al mittente;
3. la terza accompagna la merce e viene consegnata al destinatario;
4. la quarta copia resta in possesso del vettore.

Notare che:

- se due o più modalità di movimento delle merci sono combinate in un'unica operazione di trasporto, un documento di trasporto multimodale o combinato può sostituire la lettera di vettura stradale;
- se le merci pericolose vengono spedite su strada, il mittente deve consegnare una Dichiarazione per le merci pericolose spedite su strada al vettore o al suo agente prima della spedizione delle merci.

Registrazione e identificazione dell'operatore economico

Documento necessario per lo sdoganamento che conferma che i partecipanti al commercio internazionale sono stati registrati presso le autorità doganali nazionali e hanno conseguentemente ricevuto un numero EORI (Economic Operator Registration and Identification). Il numero EORI è l'identificativo chiave per l'operatore nei documenti doganali pertinenti.

La registrazione deve essere richiesta dal partecipante presso HM Revenue and Customs (HMRC), Government Building, Ty Glas Road, UK-Cardiff Llanishen CF14 5FP, numeri di telefono: +44 29 20325502, 20386000, numeri di fax: +44 29 20326546, 20386222. La sede dell'HMRC può essere raggiunta come segue: HM Revenue and Customs,

100 Parliament Street, UK-London SW1A 2BQ, helpline nazionale: +44 300 3227067. Il modulo di domanda online è disponibile in inglese e gallese.

Di solito da presentare come procedura di domanda elettronica tramite il seguente sito web esplicativo quando si preme il pulsante "Start now": <https://www.gov.uk/eori>. Non ci sono costi e il tempo di elaborazione varia solitamente da cinque minuti a cinque giorni lavorativi. Tuttavia, una volta ottenuto un codice EORI, potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che possa essere utilizzato per effettuare dichiarazioni nel sistema CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight).

NB: il numero EORI valido per il Regno Unito (UK) deve iniziare con "GB" (ovvero il codice ISO per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord). Le aziende che non hanno ancora ricevuto un numero EORI (ovvero in particolare quelle che non sono registrate ai fini IVA) devono registrarsi per un numero EORI fino al 31 dicembre 2020 fornendo le seguenti informazioni:

- indirizzo nel Regno Unito;
- indirizzo e-mail;
- data / e di nascita del proprietario (e di tutti i partner, se applicabile);
- numero di registrazione della società;
- data di costituzione della società;
- numero / i di assicurazione nazionale.

Le aziende già con sede nel Regno Unito necessitano dell'ID utente e della password di Government Gateway per presentare domanda online.

Per ciascuna persona giuridica (ad es. Una filiale aziendale diversa) che deve essere registrata nel registro delle imprese locale per legge, deve essere richiesto un numero EORI separato. La società madre o holding è responsabile della conduzione della domanda per conto delle sue filiali.

Codici doganali

I codici tariffari corrispondono alle tariffe doganali correnti basate sul Sistema Armonizzato (HS) 2017.

Nel caso in cui i codici merceologici indicati superino il livello di sei cifre e si riferiscano alla nomenclatura tariffaria del paese di destinazione, tali codici dovrebbero essere adeguati all'importatore.

Informativa generale COVID-19

A causa della crisi COVID-19, i paesi di tutto il mondo stanno introducendo misure che possono influire anche sulle procedure di importazione ed esportazione. Tali misure comprendono, tra l'altro:

- chiusure dei valichi di frontiera e quindi restrizioni relative allo sdoganamento;
- restrizioni ai mezzi di trasporto;
- restrizioni all'esportazione per beni quali dispositivi di protezione medica;
- agevolazioni relative all'importazione o all'ammissione di prodotti destinati a combattere la crisi del virus;
- attenuazione finanziaria per le società;
- indebolimento di alcuni requisiti legali formali.

Alla luce dello sviluppo dinamico della pandemia, i paesi possono decidere in merito a cambiamenti a breve termine in qualsiasi momento. Pertanto, gli operatori economici sono invitati a prendere accordi con le parti interessate in materia di importazione o esportazione in modo completo e anticipato.